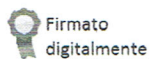


Pubblicato il 30/11/2019

N. 13734/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02893/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2010, proposto da

difesi dall'avvocato Veronica Dini e dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Dora, n.1;

contro

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – C.I.P.E., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;

Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella De Giorgi, Domenico Masucci e avv. Luisa Maria Vivacqua, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Assago, via del Bosco Rinnovato 4/A;

Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmen Leo e Paolo Piacenza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ernesto Stajano in Roma, alla via Sardegna, n.14;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuela Quici in Roma, alla via Antonio Bertoloni, n. 35;

CAL - Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

 rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Dini e dal prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Dora, n.1;

per l'annullamento

-della delibera del C.I.P.E. n. 34 del 6.11.2009 avente ad oggetto "*Programma delle infrastrutture strategiche (legge n° 443/2001) Pedemontana Lombarda:*

collegamento autostradale Dalmine - Como- Varese- Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Approvazione del progetto definitivo”;

-di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – C.I.P.E., di Autostrada Pedemontana Lombarda, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lombardia e di Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti in epigrafe, qualificandosi residenti della zona e appartenenti ad associazioni e comitati per la tutela dei territori, hanno impugnato la delibera C.I.P.E. n. 34 del 6.11.2009 avente ad oggetto "*Programma delle infrastrutture strategiche (legge n° 443/2001) Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine - Como- Varese- Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Approvazione del progetto definitivo*".

Si tratta di un collegamento autostradale lungo circa 87 Km, che interessa 94 comuni nelle province di Bergamo, Milano, Monza Brianza, Como e Varese, oltre opere accessorie, il cui procedimento di approvazione ha seguito un complesso *iter* approdato alla delibera suddetta, di approvazione con prescrizioni, ai sensi dell'art.166 del d.lgs. n. 163/06.

Parte ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso, tutti orientati a censurare

asserite violazioni della normativa in materia ambientale.

Si sono costituiti in giudizio il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – C.I.P.E., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la società Concessioni Autostradali lombarde p.a. e la società Autostrada Pedemontana Lombarda p.a. per resistere al gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità sotto distinti profili.

Sono intervenuti *ad adiuvandum* i sigg.ri [redacted] parimenti nella qualità di residenti di altra zona interessata dal progetto per cui è causa (il Comune di Desio), chiedendo l'accoglimento del gravame.

All'udienza di smaltimento del 4 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Si prescinde, pertanto, da ogni ulteriore eccezione processuale opposta dalle parti resistenti.

Va preliminarmente rimarcato che nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno genericamente affermato di agire *“in proprio e/o come componenti di Associazioni e comitati il cui obiettivo statutario è quello di tutelare l'ambiente e il paesaggio”* (cfr. pag. 6); e ciò hanno ribadito nella memoria successivamente depositata in data 3 settembre 2019 (cfr. pag. 3 sub 1).

Nella successiva memoria invece, depositata il 13 settembre 2019, a fronte della stessa eccezione di carenza di legittimazione formulata questa volta dalla Regione Lombardia, hanno chiarito -inequivocabilmente- di aver agito in proprio.

Così infatti si legge a pag. 4: *“Innanzitutto, il richiamo alle Associazioni menzionate nel ricorso è fuorviante e del tutto privo di pregio posto che, come si può verificare leggendo le prime righe del ricorso, i ricorrenti agiscono in proprio e nessuna associazione è firmataria dell'atto. Solo al fine di meglio dimostrare il fatto che tutti gli interessati, da anni, studiano il progetto qui contestato e interloquiscono con le autorità competenti, nazionali e non, si era dato conto del fatto che essi hanno, altresì, costituito due Associazioni, statutariamente deputate*

alla gestione della questione. Esse, tuttavia, non agiscono direttamente in questa sede. L'eccezione, dunque, è tamquam non esset".

Ciò stante, la legittimazione si radica in capo ai ricorrenti in qualità di cittadini residenti entro 100 metri dal tracciato della realizzanda infrastruttura, in virtù del principio della *vicinitas*. Lo stesso principio tuttavia, alla luce dei più recenti e condivisibili arresti giurisprudenziali, non consente di radicare automaticamente anche l'interesse ad agire, non essendo stata in alcun modo supportata la sussistenza dei pregiudizi causati dall'intervento urbanistico, siano essi di carattere patrimoniale o di deterioramento delle condizioni di vita e di salute o di peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area; questo a prescindere da ogni considerazione sul perimetro di ammissibilità del ricorso collettivo.

Trattandosi, infatti, dell'impugnazione di atti di progettazione urbanistica, non è sufficiente a radicare l'interesse ad agire la mera ed indimostrata affermazione secondo cui la realizzazione del progetto infrastrutturale approvato potrebbe produrre "significativi (e non compensabili) impatti ambientali, pure previsti e prevedibili - soprattutto, a seguito della modifica del progetto preliminare ..." (cfr. pag. 4 della memoria depositata il 13 settembre 2019), dovendo la parte ricorrente fornire *"la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente"* (cfr. C.d.S., Sez. IV, 22.6.2018, n. 3843; in termini Tar Toscana, Firenze, Sez.III, 16.8.2019 n. 1182 e Sez. I, 8 maggio 2019, n. 675; Tar Veneto, Venezia, Sez. II, 4.9.2018, n. 873; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 gennaio 2019, n. 136; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 16 ottobre 2018, n. 1316).

Nel caso di specie, dunque, si asserisce il pregiudizio che potrebbe derivare dalle scelte urbanistiche gravate in termini di scadimento della "qualità della vita" di coloro che, per residenza, attività lavorativa e simili, si trovino in durevole rapporto con la zona oggetto delle previsioni impugnate ma non si fornisce alcun principio

di prova; e la mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da realizzare –si ribadisce- non è *ex se* idonea a radicare l'interesse all'impugnazione né è sufficiente il richiamo ad una generica ed indimostrata lesione a vivere in un ambiente salubre senza fornire alcun minimo indizio di una lesione effettiva di tale diritto.

3.- L'inammissibilità del ricorso introduttivo travolge l'intervento *ad adiuvandum*.

In ogni caso, questo risulterebbe inammissibile per le stesse ragioni indicate con riferimento all'atto introduttivo stesso; anche gli intervenienti, invero, fondano il proprio interesse ad agire sul mero criterio della *vicinitas*, in quanto residenti nei pressi di aree interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura (pag. 3 dell'intervento).

Peraltro, l'intervento nel giudizio amministrativo, che consente di portare sostegno alle ragioni tempestivamente ed ammissibilmente esposte dal ricorrente (sostanzandosi nella difesa di un interesse di fatto, derivato o dipendente da quello della parte principale), non può diventare veicolo per l'introduzione tardiva di autonome ragioni di impugnativa né, tanto meno, comportare un'ampliamento del *thema decidendum*, quale delimitato dall'atto introduttivo del giudizio.

Nel caso di specie, gli intervenienti appaiono portatori di un interesse autonomo, che avrebbero dovuto far valere nel termine di decadenza e prospettano nuovi profili e censure diverse da quelle proposte dal ricorso originario; di qui l'inammissibilità anche sotto distinto profilo.

4.- In conclusione, sia il ricorso introduttivo del giudizio che l'intervento *ad adiuvandum* vanno dichiarati inammissibili. Considerata tuttavia la natura delle pretese azionate, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, così

dispone:

- a) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- b) dichiara inammissibile l'intervento *ad adiuvandum*;
- c) compensa tra le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO